



stabili urbani".

In dipendenza di tale legge, che ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 1957, le voci costituenti i salari dei portieri vengono conglobate e sul totale dovuto viene applicato un aumento del 20%.

La legge inoltre parifica il trattamento economico delle donne a quello degli uomini.

La Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 1958 ha inoltre pubblicato la legge del 20 febbraio 1958 n. 55 sulla "estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

Per effetto di tale legge, i contributi dovuti per il fondo di adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattie ai pensionati, vengono elevati, a partire dal 1° gennaio 1958, del 2,40% delle retribuzioni lordi imponibili corrisposte ai lavoratori, di cui l'1,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,80% a carico dei lavoratori.

In conseguenza dell'applicazione dei due suddetti provvedimenti di legge le spese di portierato dei fabbricati di proprietà dell'I. M. I. su biennio, per l'anno 1958, da un calcolo approssimativo, non essendo possibile per il momento